




Città
metropolitana
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 26/2018

Atti n 2184532018//9.6/2018/28

Oggetto: Parere del Parco in merito alla proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019 – 2029 presentata con Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018 ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 86/1983 (Deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 20 settembre 2018 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|--|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente | 6. Festa Paolo |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) | 7. Colombo Linda |
| 3. Branca Paolo | 8. Lozza Paolo |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 9. Olivero Dario |
| 5. Del Ben Daniele Assente | 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente |

Presiede la Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

VISTA la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Parere del Parco in merito alla proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019 – 2029 presentata con Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018 ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 86/1983 (Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

1. Premessa

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato in quanto bene paesaggistico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142, lettera f) *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”*.

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il **parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano”**, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”*.

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*. In particolare l'art. 157 stabilisce le finalità del Parco:

1. *Le finalità del 'Parco agricolo Sud-Milano', in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:*

a) *la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;*

b) *l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;*

c) *la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area;*

d) *la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.*

2. *Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.*

3. *Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell'area protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.*

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito PTC), approvato con D.g.r. 3/08/2000, n. 7/818. Il PTC del Parco Agricolo Sud Milano persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. La fruizione è principale finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale, di salvaguardia dell'attività agricola e del paesaggio del Parco.

In rapporto agli obiettivi richiamati di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione del Parco, il PTC è oggetto di una suddivisione generale in *“territori”*. Ai territori citati, il PTC può sovrapporre *“ambiti”* di tutela ambientale, paesistica e naturalistica, ambiti di fruizione ed *“elementi”* puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale.

2. Quadro di riferimento normativo

Oltre alla già citata legge istitutiva del Parco e al PTC si elencano di seguito i principali riferimenti normativi, che disciplinano la formazione del Piano cave e l'espressione del parere del Parco.

Il dettaglio dei contenuti e delle modalità di redazione del Piano cave sono disciplinati dalla **L.R. 8 agosto 1998 n. 14** *“Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”*, che è la norma fondamentale in materia di attività estrattive, e dalla **D.G.R. n. IX/2752/2011** *“Revisione della normativa tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e*

del secondo comma. Lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n.14".

La **L.R. 30 novembre 1983, n. 86** "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" stabilisce tra l'altro, all'art. 21, comma 4, che l'ente gestore del Parco rende un proprio parere sui piani delle cave.

Importante è anche la **L.R. 11 marzo 2005 n. 12** "Legge per il governo del territorio", che stabilisce che debbano essere valutati gli effetti dei piani e programmi sull'ambiente (tra cui il piano cave), attraverso la Valutazione Ambientale Strategica.

Occorre ricordare anche il vigente Piano Cave approvato dalla Regione Lombardia con **D.C.R. del 16 maggio 2006 n. VIII/166**, il quale conserverà la sua efficacia fino al 30 giugno 2019.

L'avvio della fase di costruzione del nuovo Piano cave è stato dato dall'Amministrazione della Città metropolitana di Milano con la **Deliberazione del Consiglio Metropolitano del 02/05/2016 n. 23** "Approvazione delle Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla".

La proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano è stata presentata con **Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018**, "Preso d'atto della proposta del Piano Cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza della Città metropolitana di Milano".

Infine, in data 25/7/2018, è pervenuta, da parte degli uffici di Città metropolitana la *richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano.*

3. Quadro di riferimento vincolistico

Il Piano cave ha come riferimento tutto il territorio della Città metropolitana e di conseguenza interessa l'intero territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

Gli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti (indicati ciascuno dalla sigla ATEg seguita da un numero) e le cave di recupero (indicate ciascuna dalla sigla Rg seguita da un numero) interessano una pluralità di territori e zone del PTC del Parco, per cui si rimanda alla descrizione dei singoli ATE e cave di recupero l'esame del quadro vincolistico relativo alle norme del PTC.

Il PTC del Parco disciplina con due appositi articoli le cave attive (art. 45 delle NTA del PTC) e le cave dismesse (art. 37 delle NTA del PTC).

L'art. 45 (*Aree di coltivazione di cave*) stabilisce che:

1. *Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti.*
2. *L'ampliamento delle attività esistenti non può in nessun caso interessare aree comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1.*
3. *La prosecuzione dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni del piano cave della Provincia di Milano, approvato dalla Regione.*
4. *L'indicazione delle cave attive sugli elaborati cartografici del PTC ha efficacia esclusivamente ricognitiva dell'esistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti estrattivi sono quelli risultanti dal piano cave e dai relativi provvedimenti amministrativi.*
5. *Nel rilasciare il parere relativo al piano cave di cui all'art. 7, comma 4, della l.r. 14/1998, ai suoi strumenti attuativi, quali i piani particolareggiati d'ambito di cui all'art. 6 della revisione del vigente piano cave approvata con deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 1997, n. VI/554, nonché alle singole autorizzazioni di cui all'art. 21, comma 4, lett. e) della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco si esprime riguardo ai seguenti aspetti:*
 - a) *la compatibilità ambientale delle eventuali aree da impegnare per l'ampliamento degli ambiti di cava, relativamente alle zone di tutela paesistica di cui al Titolo III, capo II;*
 - b) *la destinazione finale di ciascuna area al termine delle attività e delle aree eventualmente oggetto di impiego per usi diversi in corso di escavazione, con particolare riguardo alla realizzazione di spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione;*
 - c) *le prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento, per la migliore armonizzazione di contesto.*

6. Il recupero ambientale delle cave cessate è soggetto alle norme di cui all'art. 37.
7. Entro le aree di coltivazione delle cave sono ammesse soltanto le strutture di servizio e le opere individuate dall'art. 35, c. 1 della l.r. 14/98 ed il recupero deve rispettare i tempi, le modalità e le indicazioni sull'assetto finale dell'area, precisati nel progetto dell'ambito estrattivo approvato così come previsto dall'art. 11 della l.r. 14/98.
8. L'ente gestore del parco può promuovere il riassetto di cave cessate avvalendosi degli strumenti e condizioni individuati dall'art. 39 della l.r. 14/98.

Rispetto alle cave cessate, invece, l'art. 37 (Sub-zona cave cessate) stabilisce che:

1. Nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.
2. Il piano di settore «Fruizione», di cui all'art. 19, relativamente alla sub-zona cave cessate, precisa ulteriormente le caratteristiche e i limiti di ammissibilità degli interventi.
3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:
 - a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
 - b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;
 - c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;
 - d) è comunque vietata la navigazione a motore;
 - e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;
 - f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.
4. Per l'attuazione dei progetti, l'ente gestore può avvalersi di convenzione con i privati e con i comuni interessati e, nel caso di estrazioni e commercializzazione di materiali di cava, con i soggetti all'uopo titolati.

4. Il Piano cave vigente

Il Piano Cave 2006 dell'allora Provincia di Milano è stato approvato con DCR n. VIII/166 e comprende anche il territorio dell'attuale Provincia di Monza e della Brianza. Il volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia è pari a 54.857.000 (già detratti i volumi afferenti alla Provincia di Monza e Brianza) da reperire in 33 ATE Ambiti Territoriali Estrattivi per la coltivazione di sabbia e ghiaia (ATEg).

Il Piano comprende anche 7 cave di recupero, i cui volumi però non concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di inerti.

Per quanto riguarda l'estrazione di sabbia e ghiaia, 15 ATE sono ricompresi all'interno di parchi regionali e questi rappresentavano il 58% degli ambiti estrattivi in termini di superficie, contribuendo al volume di piano per il 56% del totale. Tra i parchi regionali il ruolo più importante spetta al Parco Agricolo Sud Milano, con 10 cave attive (più 2 cave di recupero), con una superficie totale ricompresa negli ATE pari a 522 ettari (pari al 44% del totale) ed un volume di piano previsto pari a oltre 24 milioni di metri cubi (il 40% del totale).

4.1 Gli ambiti territoriali estrattivi nel Parco

La tabella sottostante riepiloga gli ambiti estrattivi ricompresi all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e le loro principali caratteristiche:

ATE	Comuni	Superficie ATE (ettari)	Volumi di piano (mc)	Artt. del PTC	Artt. PTC limitrofi	Attività connesse	Stato autorizzativo
ATEg7	Pregnana m. (Vanzago)	19,70	1.070.000	25, 45	25, 34, 37, 38	Terre e rocce da scavo, rifiuti	

ATEg25	Peschiera B., Pioltello, Rodano	81,40	4.070.000 + 2.230.000	25, 34, 45	25, 27, 34, 35	Terre e rocce da scavo, calcestruzzo	Autorizzato
ATEg26	Peschiera B.	69,25	3.380.000	25, 34, 45	25, 34	calcestruzzo, conglomerati bituminosi	Autorizzato
ATEg27	Mediglia	38,85	900.000	25, 45	1, 25, 33	calcestruzzo	
ATEg28	Colturano	19,50	890.000	25, 45	1, 25, 33	Terre e rocce da scavo, calcestruzzo	Autorizzato
ATEg29	San Donato m., San Giuliano m.	39,35	1.250.000	26, 45	26, 34, 39	calcestruzzo	Autorizzato
ATEg30	Pero	28,40	1.533.000	27, 35, 45	26, 27, 35	Terre e rocce da scavo, calcestruzzo	VIA positiva
ATEg31	Zibido S.G.	65,20	3.000.000	25, 34, 45	25, 34		Autorizzato
ATEg32	Gaggiano, Trezzano S/N, Zibido S.G.	81,00	2.000.000 + 1.250.000	25, 45	25, 34, 43	Terre e rocce da scavo, calcestruzzo, conglomerati bituminosi, rifiuti	Autorizzato
ATEg33	Bareggio, Cusago	79,15	1.160.000 + 1.400.000	1, 25, 32, 45,	1, 25, 29, 32, 34,	Terre e rocce da scavo, calcestruzzo, conglomerati bituminosi	Progetto ATE approvato

Come si vede non tutti gli ambiti hanno completato il percorso autorizzativo previsto dalle norme e pertanto non in tutti gli ambiti si è svolta attività estrattiva, se non quella residuale derivante dalla precedente fase pianificatoria.

L'ATEg7 ha vissuto una serie di ricorsi alla giustizia amministrativa, relativi alla delimitazione del perimetro dell'ATE, riguardanti l'esclusione o inclusione delle aree in comune di Vanzago. La situazione non è ancora definita in modo definitivo e questo ha precluso la possibilità di svolgere la Valutazione di Impatto Ambientale e di conseguenza la possibilità di approvazione del progetto ed autorizzazione all'escavazione.

Per l'ATEg27, invece, la fase di Valutazione di Impatto Ambientale si è conclusa con esito negativo e non è stato presentato nessun altro progetto.

L'ATEg30 e l'ATEg33 sono stati accomunati da problemi relativi alla necessità di trovare una viabilità di accesso alternativa a quella esistente e questo ha rallentato molto le procedure autorizzative. Per l'ATEg30 il progetto d'ambito ha superato la fase di VIA, ma non ha ancora avuto l'approvazione di Città metropolitana, mentre per quanto riguarda l'ATEg33, si è avuta l'approvazione del progetto d'ambito ma non ancora l'autorizzazione all'escavazione.

4.2 Le cave di recupero nel Parco

Il Piano cave vigente prevede due cave di recupero, entrambe in comune di Milano, le cui caratteristiche sono riepilogate nella tabella sottostante:

Cava	Comuni	Superficie ATE (ettari)	Volumi di piano (mc)	Artt. del PTC	Artt. PTC limitrofi	Attività connesse	Stato autorizzativo
Rg10	Milano	30,75	250.000	27, 35, 45	25, 27, 34, 35, 37	Terre e rocce da scavo, rifiuti	
Rg11	Milano	9,60	500.000	26, 45	26, 43	calcestruzzo	Autorizzato

L'Rg11 ha presentato un progetto di riassetto definitivo che prevede nel giro di alcuni anni la dismissione completa delle attività presenti, il recupero ambientale dell'area e la sua restituzione all'uso pubblico. Tale progetto è stato oggetto di una convenzione tra Parco e operatore ed è stato autorizzato da Città metropolitana.

L'Rg10 ha attraversato invece una serie di vicissitudini legate all'impianto di trattamento rifiuti presente, oggetto di una VIA che si protrae dal 2007. L'attività estrattiva è cessata fino dagli anni '90, ma nessun serio progetto di riassetto è stato mai né presentato, né tantomeno realizzato ed il protrarsi della valutazione di Impatto Ambientale, di competenza regionale, ha portato ad una situazione critica dal punto di vista ambientale. La richiesta del Parco di presentare un progetto di recupero complessivo dell'area, fatta propria da Regione Lombardia, ha portato alla presentazione di proposte di riassetto non conformi alle norme del Parco; pertanto non vi sono al momento prospettive che lascino intravedere una soluzione positiva per il recupero dell'area.

5. La proposta di Piano cave

La proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano, presentata con Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018, prevede, per quanto riguarda l'estrazione di ghiaia e sabbia, un volume teorico complessivo decennale pari a 33.150.000 da reperire in 26 Ambiti Territoriali Estrattivi per la coltivazione di sabbia e ghiaia (ATEg).

Si tratta di una forte riduzione rispetto al fabbisogno calcolato nel Piano cave vigente (54,9 milioni). Occorre però evidenziare che, per una serie di motivi che non è qui il caso di analizzare, lo stato di attuazione del piano cave vigente è stato molto basso, tanto che ad oggi dei volumi previsti sono stati autorizzati solo poco più di 20 milioni di mc.

La proposta di Piano cave comprende anche 6 cave di recupero, i cui volumi però non concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di inerti.

La proposta purtroppo non considera, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno, nemmeno il contributo che potrebbe venire dall'utilizzo di materiali riciclati. Pur ammettendo che tali attività possono costituire un significativo risparmio di una risorsa naturale esauribile, viene anche ammesso che non si ha *"un livello di conoscenza e controllo che consenta una determinazione realistica del contributo di queste tipologie di materiali al soddisfacimento del fabbisogno di inerti richiesto dal mercato favorendo una pianificazione del settore estrattivo per un uso più sostenibile della risorsa"*.

Pur prendendo atto della situazione attuale è chiaro che occorre che tali limiti siano in futuro superati. Il territorio dell'intera Città metropolitana è caratterizzato dalla presenza di vincoli ambientali su gran parte della porzione di territorio non urbanizzata. Pertanto un'eventuale visione espansiva dell'attività estrattiva troverebbe difficoltà oggettive ad essere perseguita, dall'altro lato i materiali riciclati se non trovano opportuno sbocco nel mercato, sostituendo sempre più l'utilizzo delle risorse *esauribili*, diventano un ulteriore fattore di impatto ambientale che grava sul territorio.

5.1 Gli ambiti territoriali estrattivi proposti nel Parco

15 ATE sono ricompresi all'interno di parchi regionali e rappresentano il 61% degli ambiti estrattivi in termini di superficie, contribuendo al volume di piano per il 56% del totale. Tra i parchi regionali il ruolo di gran lunga più importante spetta sempre al Parco Agricolo Sud Milano, con 10 ATE (più 3 cave di recupero), con una superficie totale ricompresa negli ATE pari a 379 ettari (pari al 45% del totale) ed un volume di piano previsto pari a quasi 15 milioni di metri cubi (il 45% del totale).

A livello generale le differenze rispetto al piano cave vigente sono evidenti; gli ambiti nel Parco, pur rimanendo 10 come nel piano precedente (ma questo è il risultato della divisione di ambiti che erano precedentemente suddivisi in sottoambiti), investono una superficie di 379 ettari contro 522 del Piano vigente, con un calo netto pari a 143 ettari (risultato di alcuni ampliamenti a cui si contrappone lo stralcio di aree precedentemente inserite nel Piano cave). Anche in termini di volumi di piano si prevede una diminuzione di circa 9 milioni di mc, sicuramente molto significativa.

Va comunque rilevato che il contributo del Parco Agricolo Sud Milano al soddisfacimento del fabbisogno di inerti dell'intera Città metropolitana è molto elevato rappresentando quasi la metà del totale (45%) sia in termini di aree interessate, sia in termini di volumi.

La tabella sottostante riassume gli ambiti estrattivi ricompresi all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e le loro principali caratteristiche:

Cava	Comuni	Superficie ATE (ettari)	Volumi di piano (mc)	Ampliamento ATE
ATEg25-c1	Pioltello	47,25	3.400.000	sì
ATEg25-c2	Pioltello, Rodano	33,86	1.100.000	no
ATEg26	Pantigliate, Peschiera B.	68,29	1.300.000	sì
ATEg29	San Donato m., San Giuliano m.	39,19	1.300.000	no
ATEg30	Pero	21,20	1.250.000	no
ATEg31	Zibido S.G.	47,81	1.800.000	no
ATEg32-c1	Gaggiano, Trezzano S/N, Zibido S.G.	45,01	1.900.000	no
ATEg32-c2A	Zibido S.G.	23,11	300.000	no
ATEg32-c2B	Zibido S.G.	8,70	750000	no
ATEg33-c1	Bareggio	21,66	800.000	no
ATEg33-c2	Cusago	28,57	1.000.000	no

I vecchi ATEg25, 32 e 33 che erano suddivisi in due sottoambiti ciascuno, vengono ora definiti come ATE autonomi denominati ATEg25-c1, ATEg25-c2, ATEg32-c1, ATEg32-c2, ATEg33-c1, ATEg33-c2. L'ATEg32c2 è poi suddiviso nei sottoambiti A e B. Si hanno così 11 cave raggruppate in 10 ATE.

5.2 Le cave di recupero proposte nel Parco

Il Piano cave proposto prevede tre cave di recupero, le cui caratteristiche sono riepilogate nella tabella sottostante:

ATE	Denominazione Piano cave 2006-2016	Comuni	Superficie ATE (ettari)	Volumi di piano (mc)
Rg11	Rg11	Milano	9,34	406.570
Rg13	ATEg7	Pregnana m.	19,32	300.000
Rg16	ATEg28	Colturano	19,04	400.000

Occorre rilevare che come detto più sopra l'Rg11, classificata come cava di recupero già nella precedente

pianificazione, ha un progetto di riassetto definitivo autorizzato da Città metropolitana; i volumi indicati sono quindi volumi già autorizzati. Negli altri due casi i volumi previsti devono essere considerati indicativi.

5.3 Le richieste di apertura di nuove cave

La proposta di Piano cave non prevede l'apertura di nuove cave. Sono però pervenute richieste di apertura di nuove cave da parte degli operatori e da parte di altri soggetti privati.

Si tratta di ben 7 richieste di cui 6 per l'apertura di nuove cave all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. Nonostante nessuna di queste richieste sia stata accolta si tratta però di un aspetto di estrema importanza sul quale occorre spendere qualche parola.

In primo luogo va richiamato il comma 1 dell'art. 45 del PTC del Parco che stabilisce che: "*nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti*". Già nel piano cave vigente non era stata prevista l'apertura di nuove cave, tanto che la previsione di realizzazione del cosiddetto ATEg35 fu cassata dallo stesso Consiglio regionale con D.C.R. del 16 maggio 2006 n. VIII/165.

Un discorso parzialmente diverso deve però essere fatto per le due proposte "di ricollocazione dei volumi dell'ATEg32-C2 lotto B". Per quanto queste proposte prevedano la ricollocazione di volumi già inseriti nel Piano cave, le perimetrazioni proposte, sono sì prossime all'esistente ATEg32, ma separate da questo dalla strada provinciale sp139. Anche in questo caso è evidente che non si può parlare di ampliamento ma di nuova cava, non ammessa ai sensi dell'art. 45, comma 1 del PTC del Parco. Oltretutto la perimetrazione dell'ATEg32-C2 nella proposta di Piano cave appare più razionale anche da un punto di vista ambientale, rispetto alle proposte di "ricollocazione" e pertanto si condivide la formulazione della proposta di Piano cave che non ha accolto nessuna delle richieste di apertura di nuove cave.

6. Elementi di criticità

Va dato atto che la proposta di Piano cave va nella direzione di una maggior sostenibilità ambientale, riducendo significativamente sia i volumi da estrarre, sia le superfici degli ambiti estrattivi. Ciò nondimeno l'impatto sul territorio del Parco permane forte: la natura dei suoli e la presenza di vaste aree agricole sembrano fare del territorio del Parco Agricolo Sud Milano un'area privilegiata per l'estrazione di sabbia e ghiaia, tanto che si concentra nel Parco quasi la metà dell'attività estrattiva totale della Città metropolitana.

Gli elementi di criticità più importanti sono analizzati singolarmente nei paragrafi seguenti.

6.1 La proposta di istituzione dell'ATEg33-c2

Le problematiche legate alle cave di Bareggio e Cusago (nel Piano cave vigente denominate ATEg33, suddiviso nei sottoambiti C1 a Bareggio e C2 a Cusago) hanno attraversato tutti i 13 anni di vita del Piano cave vigente, tanto che a tutt'oggi nessuno dei due sottoambiti ha ancora esercitato attività estrattiva ai sensi del progetto approvato. Si tratta di problematiche complesse che riguardano non solo la viabilità, che a tutt'oggi non sembra ancora aver trovato una piena soluzione, ma anche la previsione dell'ampliamento del lago della cava di Bareggio verso sud, fino a creare solo un sottile setto di separazione tra i due sottoambiti, e la creazione di un nuovo lago di cava a sud dell'attuale bacino del sottoambito C2. Questo nuovo lago di cava dovrebbe essere realizzato all'interno del perimetro delle aree a proposta di Parco naturale di cui all'art 1, comma 6 del PTC del Parco. Inoltre il nuovo lago di cava si avvicinerrebbe al centro abitato di Cusago, ingenerando preoccupazioni relative al possibile innalzamento della falda acquifera.

L'interferenza tra la previsione di ampliamento dell'ATE e la proposta di Parco naturale portò il Parco, già nella precedente fase pianificatoria ad esprimere parere negativo relativamente all'ATEg33.


La proposta di nuovo Piano cave relativa ai due nuovi ATE che si originerebbero dal vecchio ATEg33 pur stralciando aree prima ricomprese all'interno dell'ATE, non risolve le problematiche che hanno contribuito a bloccare l'attività estrattiva nel recente passato.

Con riferimento all'ATEg33-c2 di nuova istituzione, permane la previsione di realizzare un nuovo lago di cava interamente ricompreso all'interno delle aree a proposta di Parco naturale di cui all'art 1, comma 6 del PTC del Parco. Tale previsione contrasta quindi con il PTC del Parco, soprattutto tenendo conto che con Deliberazione

del Consiglio Direttivo n. 55 del 18/12/2017 il Parco ha dato avvio al procedimento di istituzione delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

Inoltre, poiché praticamente tutta l'area di cava su cui si sono svolte sino ad oggi le attività viene stralciata, nel nuovo ambito si prevede anche di realizzare una nuova area impianti ed una nuova area di stoccaggio. Si ritiene che questa previsione configuri la creazione di una nuova cava e pertanto si ritiene la proposta di Piano cave, relativamente alla previsione di istituzione dell'ATEg33-C2 non conforme al PTC del Parco che all'art. 45, comma 1 sancisce che *"nel territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti"*.

Per comprendere tale affermazione è opportuno chiarire che, benché le aree ricomprese all'interno del nuovo ambito fossero già inserite nel vigente Piano cave, proprio a seguito delle criticità evidenziate, nulla di quanto previsto è stato a tutt'oggi autorizzato e le aree in questione sono correntemente utilizzate a scopo agricolo. La nuova pianificazione non deve necessariamente limitarsi a riproporre quanto è stato previsto, laddove le criticità suggeriscano invece di percorrere una strada diversa.




6.2 L'ATEg25c1

La proposta di Piano cave per questo ambito estrattivo, oltre ad un limitato ampliamento verso ovest che porterebbe l'ATE ai confini dell'abitato di Millepini (in comune di Rodano), prevede lo stralcio di consistenti aree verso est e verso sud.

Come si vede chiaramente dall'immagine soprastante, parte di queste aree non è stata recuperata, anzi sull'area stralciata insistono degli impianti di cava, nonché un impianto per la lavorazione del calcestruzzo. Tali aree, essendo ricomprese all'interno del Piano cave vigente sono state oggetto delle procedure di VIA, di approvazione del progetto di gestione produttiva, nonché di Autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale, propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione

all'escavazione.




Il disegno a lato mostra l'ipotesi di sistemazione funzionale al termine della fase di coltivazione così come previsto dal progetto di gestione produttiva approvato con Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano RG 7234/2011. Lo stralcio delle aree pertanto non deve pregiudicare il loro riassetto secondo quanto previsto. Inoltre si richiama il fatto che l'impianto per la produzione di calcestruzzo, conforme (limitatamente alla durata della vita della cava) se collocato internamente all'ATE in quanto considerato connesso a questo, se collocato esternamente all'ATE non risulta conforme al PTC del Parco e dovrebbe pertanto essere dismesso. Relativamente all'impianto di produzione di calcestruzzo la proposta di perimetrazione dell'ATEg25 determina la non conformità dello stesso al PTC del Parco e la necessità di una sua dismissione e relativo riassetto dell'area.

6.2 L'ATEg26

Le criticità che riguardano la proposta di ATE denominata ATEg26 sono in parte simili a quelle esaminate sopra. Accanto ad un ampliamento dell'ATE verso sud est, si ha lo stralcio di aree nella parte nord est.



Si tratta, però, di aree che non solo non sono state recuperate, ma sulle quali sorgono impianti di lavorazione di terre e rocce da scavo e di produzione di conglomerati bituminosi i quali sono stati autorizzati, in quanto considerati connessi all'attività estrattiva, solo temporaneamente per la durata dell'attività estrattiva. Come nel caso precedente, posti esternamente all'ATE tali impianti non risultano conformi al PTC del Parco.




Le due immagini sopra, estratte dalle tavole del progetto di gestione produttiva dell'ATEg26 approvato con D.D n. 369/2010, mostrano la situazione dello stato di fatto (a sinistra) e la situazione finale prevista a seguito del progetto di recupero ambientale da realizzarsi al termine dell'attività estrattiva (a destra). La proposta di perimetrazione dell'ATEg26 determina la non conformità degli impianti al PTC del Parco e la necessità di una loro dismissione e relativo riassetto dell'area secondo il progetto approvato. Va segnalato inoltre che il perimetro della proposta di ATE determina la creazione, ai confini est dell'ATE, di un'area agricola pressoché interclusa tra gli impianti di cava ad ovest, la società Eureka e nord e la prevista espansione dell'ATE a sud e ad est. Si ritiene che tale collocazione comprometta la possibilità di un normale esercizio dell'attività agricola in tale area.

6.3 Gli altri Ambiti territoriali Estrattivi

La situazione negli altri ambiti estrattivi non presenta le stesse criticità evidenziate più sopra. Gli ampliamenti, dove previsti sono sempre interni ai perimetri degli ATE così come delimitati nel Piano cave vigente e non appaiono, ad un esame delle foto satellitari più recenti, vaste aree non recuperate o interessate dalla presenza di impianti.

Per quanto riguarda l'ATEg29 viene stralciata tutta la parte ad est della linea ferroviaria.



Il recupero dell'area in comune di San Donato Milanese non appare ancora del tutto completato. Si richiede che esso sia completato prima dell'approvazione del nuovo progetto di gestione produttiva.

Anche nel caso dell'ATEg30 si ha un "rimpicciolimento" dell'ATE, con lo stralcio di aree sia a nord, sia a sud.

Per quanto riguarda le aree stralciate a nord si richiede una verifica puntuale dello stato di attuazione del recupero ambientale e delle eventuali situazioni che necessitano di ulteriori interventi che devono comunque essere effettuati prima dell'approvazione del nuovo progetto di gestione produttiva.



L'ATEg31, prevede un ampliamento in direzione sud-est, già comunque previsto nel Piano cave vigente. A fronte di questo si avrà lo stralcio di gran parte del lago di cava orientale (ad esclusione della penisola su cui


sorge l'area impianti) dove l'attività estrattiva è terminata.

Si tratta di un'area che, in termini generali, appare ben recuperata e per la quale si richiede una verifica di eventuali situazioni puntuali che eventualmente necessitino di ulteriori interventi, che dovranno comunque essere effettuati prima dell'approvazione del nuovo progetto di gestione produttiva. L'ampliamento previsto nella proposta di Piano Cave, si estende sino in prossimità del Lago di Basiglio, area di particolare pregio ambientale, recuperata alla finalità naturalistico/fruitivo. Pertanto si ritiene opportuno che nella porzione dell'ATE più prossima al Lago di Basiglio, si prevedano degli interventi finalizzati alla creazione di una fascia arborea arbustivo con specie autoctone di adeguato spessore, con funzione di filtro.



L'attuale ATEg32 origina due nuovi ambiti, l'ATEg32-c1 e l'ATEg32-c2 (suddiviso nei sottoambiti A e B), i quali sono interamente ricompresi entro i confini del vecchio ATE. Anche in questo caso le aree stralciate sembrano essere ben recuperate. Si richiede anche in questo caso una verifica di eventuali situazioni puntuali che eventualmente necessitino di ulteriori interventi, che dovranno comunque essere effettuati prima dell'approvazione del nuovo progetto di gestione produttiva.

Inoltre, si ritiene che, fatto salvo il rispetto delle attività agricole, laddove presenti, l'area stralciata tra i due nuovi ambiti si presti ad una riqualificazione di tipo naturalistico anche per assolvere ad una funzione di "filtro", tra le due realtà industriali.



Considerazioni simili possono essere fatte per l'ATEg33-C1, originato dal sottoambito C1 dell'ATEg33 individuato nel piano cave vigente.


Come si può vedere dall'immagine a pag. 9 il nuovo ATE rimane ricompreso interamente entro i confini già stabiliti dal Piano cave vigente, mentre viene stralciata un'ampia porzione a nord dell'ATE. Le aree stralciate comprendono un laghetto già oggi utilizzato per la pesca e la porzione settentrionale dell'attuale lago di cava. Per quest'ultima area il Parco aveva già chiesto il completamento del recupero ambientale sia con la D.D 10436/2013, con la quale esprimeva il proprio parere sul progetto di gestione produttiva, sia con la nota protocollo n. 148403/2017 relativa all'autorizzazione all'escavazione. Come nei casi precedenti si richiede che gli interventi di recupero siano completati prima dell'approvazione del nuovo progetto di gestione produttiva.

6.4 Le cave di recupero

L'Rg13, originato dall'ATEg7 del piano cave vigente ha avuto una lunga serie di vicissitudini dovute all'inserimento nell'ATE di alcune aree in comune di Vanzago, inserimento che è sempre stato contestato dal Comune di Vanzago (con il supporto del Parco). Ciò ha avuto come conseguenze che ad oggi, a seguito di una serie di pronunciamenti della giustizia amministrativa, non vi è ancora una delimitazione definitiva del perimetro dell'ATE. La proposta di piano cave, con una perimetrazione interamente ricompresa in comune di Pregnana Milanese e con la trasformazione dell'ATE in cava di recupero, potrebbe essere la soluzione in grado di porre le basi per una progettazione sostenibile ed orientata alla riqualificazione dell'area.

Concordando quindi con la scelta di previsione di una cava di recupero e con la sua perimetrazione si segnalano però due aspetti da considerare. In primo luogo il recupero delle aree in comune di Vanzago oggi utilizzate come aree di stoccaggio non può essere ignorato. Come nei casi precedenti il recupero di tali aree deve essere posto come condizione preliminare all'approvazione dei qualsiasi progetto di riassetto della cava.

In secondo luogo nell'ATE oggi viene esercitata anche un'attività di lavorazione di terre e rocce da scavo ed è presente anche un impianto per la lavorazione dei rifiuti. Il progetto di riassetto della cava dovrà prevedere la dismissione di tali attività e il recupero anche delle aree su cui tali attività sono svolte.



6.5 Le cave stralciate

La proposta di nuovo piano cave stralcia un intero ambito estrattivo (ATEg27 del Piano cave vigente) e una cava di recupero (Rg10 del Piano cave vigente) anche se, in entrambi i casi, sono presenti impianti di cava, di produzione di calcestruzzo (ATEg27), di lavorazione di terre e rocce da scavo e di trattamento rifiuti (Rg10), nonché aree non recuperate.



L'ATEg27, è stato oggetto della presentazione di un progetto di gestione produttiva che però non ha superato la fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Successivamente non sembra che ci siano state altre manifestazioni di interesse né relativamente all'utilizzo dell'area, né, tanto meno, relativamente al suo riassetto.

La non inclusione dell'ambito nella proposta di Piano cave ha comunque degli impatti ambientali importanti. Da un lato viene esclusa la possibilità di un ulteriore esercizio dell'attività estrattiva nell'area. E, come si è già evidenziato più sopra, la presenza di impianti per la produzione di calcestruzzo, non sarà più considerata ammissibile una volta cessata la cava, in quanto tali impianti non saranno più conformi al PTC del Parco. Anche gli impianti di cava non potranno più considerarsi conformi al PTC del Parco e dovranno essere dismessi.

Per comprendere gli effetti dello stralcio dal Piano cave dell'area occorre richiamare i contenuti degli art. 15 e 21 della l.r. n. 14/1998 che rendono chiaramente obbligatorio il riassetto delle cave cessate e ne pongono la responsabilità in capo all'operatore. Occorre richiamare anche il comma 1 dell'art. 39 della stessa legge che stabilisce che: *“il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione regionale. Nel caso di cave cessate comprese nel piano provinciale approvato, l'autorizzazione è rilasciata, per delega regionale, dalla Provincia”*.

Pertanto si ritiene che nulla cambi relativamente alla necessità di avviare tempestivamente un progetto di riassetto ambientale dell'area.

Nel caso del Rg10, invece la situazione è sicuramente più complicata. Visto il tempo trascorso dalla cessazione dell'attività estrattiva ad oggi, lo stralcio dell'area dalla proposta di piano cave deve essere visto come la presa d'atto della mancata volontà da parte dell'operatore di eseguire un vero riassetto dell'area, secondo quanto prescritto dalla l.r. n. 14/1998 e in conformità alle norme del PTC del Parco. Si ritiene, come negli altri casi sopra esposti, che lo stralcio dell'area dalla proposta di Piano cave determini, come conseguenza che gli impianti presenti nell'area non potranno più considerarsi conformi al PTC del Parco e dovranno essere dismessi.

7. Conclusioni

La proposta di Piano cave deve essere complessivamente valutata in senso positivo. Analizzata relativamente al Piano cave vigente si distingue per il minore impatto sul territorio del Parco, per una maggiore sostenibilità e per una maggiore attenzione al recupero ambientale degli ambiti durante e dopo l'attività estrattiva.

L'attività estrattiva è comunque un'attività di per sé molto impattante e pertanto anche la proposta di Piano cave presenta numerose criticità di cui, nei paragrafi precedenti sono state analizzate le principali.

Alla luce delle analisi effettuate e tenuto conto anche di quanto evidenziato nel parere per la valutazione di incidenza rilasciato con Decreto del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano RG6581 del 20/9/2018 si propone di dare **parere favorevole** all'approvazione della proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano, presentata con Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stralciata la proposta di creazione dell'ATEg33-C2, per il quale dovrà invece essere avviato un progetto di riassetto ambientale dell'intera area;
- sia valutata la possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-C1 e l'ATEg32-C2;
- al fine di evitare l'interclusione dell'area agricola ad est dell'ATE, sia valutata la possibilità di una diversa perimetrazione dell'ATEg26;
- al fine di assicurare il ripristino delle aree comprese nella pianificazione vigente e non più inserite nella Proposta di Piano cave 2019-2029, siano previsti nella Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) opportuni strumenti di verifica sull'effettiva attuazione dei progetti già approvati/autorizzati ex art. 11 e 12 L.R. 14/98; si richiede pertanto di introdurre nella NTA quanto segue: *“L'attuazione del Piano è subordinata/condizionata all'avvenuto ripristino delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti attuativi approvati ex art. 11 e 12 L.R. 14/98 ai sensi della previgente pianificazione: i Comuni territorialmente interessati nonché gli Enti gestori dei Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati, dovranno accertare le opere eseguite verificandone la rispondenza con in progetti anche ai fini del riuso delle stesse”*;
- sia aggiunta alla fine del punto 5) dell'art. 45 delle NTA la seguente frase: *“nonché gli Enti gestori dei Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati”*;

- sia aggiunta alla fine della lettera c) del punto 8) dell'art. 45 delle NTA la seguente frase: *“all'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale o parziale dei laghi di cava”*
- siano rispettate tutte le altre prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano RG6581 del 19/9/2018 *“Parere ai sensi dell'art. 25bis, comma 6, l.r. 86/83 per la valutazione di incidenza sui siti di Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in merito alla proposta di Piano cave 20149-2029 della Città metropolitana di Milano”*.


Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPC 2018-2020 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 18 settembre 2018


Il Responsabile del Servizio Sistema Agricolo

Dott. Piercarlo Marletta



La Responsabile del Servizio Valorizzazione ambientale,
comunicazione e promozione del Parco Agricolo Sud Milano

Dott.ssa Maria Pia Sparla



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la l.r. 11/3/2005 n. 12 *“Legge per il governo del territorio”*;

Vista la l.r. 5/12/2008 n. 31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*;

Visto il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, adottato dal Consiglio Provinciale di Milano con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23/07/1991 ed approvato dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 10/12/1991;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 18/9/2018, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli **8**, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. dare **parere favorevole** all'approvazione della proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano, presentata con Decreto del Sindaco metropolitano RG 183 del 24/7/2018, a condizione che siano che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - sia stralciata la proposta di creazione dell'ATEg33-C2, per il quale dovrà invece essere avviato un progetto di riassetto ambientale dell'intera area;
 - sia valutata la possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-C1 e l'ATEg32-C2;
 - al fine di evitare l'interclusione dell'area agricola ad est dell'ATE, sia valutata la possibilità di una diversa perimetrazione dell'ATEg26;
 - al fine di assicurare il ripristino delle aree comprese nella pianificazione vigente e non più inserite nella Proposta di Piano cave 2019-2029, siano previsti nella Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) opportuni strumenti di verifica sull'effettiva attuazione dei progetti già approvati/autorizzati ex art. 11 e 12 L.R. 14/98; si richiede pertanto di introdurre nella NTA quanto segue: *"L'attuazione del Piano è subordinata/condizionata all'avvenuto ripristino delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti attuativi approvati ex art. 11 e 12 L.R. 14/98 ai sensi della previgente pianificazione: i Comuni territorialmente interessati nonché gli Enti gestori dei Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati, dovranno accertare le opere eseguite verificandone la rispondenza con in progetti anche ai fini del riuso delle stesse"*;
 - sia aggiunta alla fine del punto 5) dell'art. 45 delle NTA la seguente frase: *"nonché gli Enti gestori dei Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati"*;
 - sia aggiunta alla fine della lettera c) del punto 8) dell'art. 45 delle NTA la seguente frase: *"all'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale o parziale dei laghi di cava"*
 - siano rispettate tutte le altre prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano RG6581 del 19/9/2018 *"Parere ai sensi dell'art. 25bis, comma 6, l.r. 86/83 per la valutazione di incidenza sui siti di Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in merito alla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano"*.
3. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Delibera;
4. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT vigente, come attestato nella relazione tecnica.
7. l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter trasmettere il parere, entro i termini stabiliti dalla legge.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA


(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
20/09/2018

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
20/09/2018

**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
20/09/2018

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) Favorevole Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 25.9.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 25.9.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....
Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO